

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2001

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore CREMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 2003

—————

Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di
forma di governo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale si pone l'obiettivo di introdurre nella Costituzione alcune modifiche necessarie al fine di garantire una maggiore stabilità del Governo. Si tratta di modifiche puntuali, che non comportano una revisione complessiva della forma di Governo prevista dalla vigente Costituzione.

Le modifiche proposte, incidendo sugli articoli 92 e 94 della Costituzione, tendono a rafforzare la posizione del Presidente del Consiglio dei ministri sia nel momento della formazione del Governo, sia nelle fasi successive di gestione della compagine governativa. Esse perseguono, inoltre, la finalità di stabilizzazione del quadro politico e delle relative maggioranze parlamentari rispetto al dato della volontà popolare mediante l'introduzione di un meccanismo di sfiducia «distruittiva» in base al quale le Camere sono sciolte di diritto in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte di uno dei due rami del Parlamento, ovvero di dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'obiettivo è quello di avere dei «Governi di legislatura», che siano sorretti per tutta la durata del mandato da una medesima maggioranza parlamentare, quella stabilita dal voto degli elettori.

In particolare il rafforzamento della posizione costituzionale del Primo ministro, che non è più quella del *primus inter pares*, è realizzato mediante la previsione secondo cui il Presidente della Repubblica nomina, all'inizio della legislatura, il Presidente del Consiglio dei ministri, «tenendo conto dei ri-

sultati delle elezioni delle Camere»; si tratta di una formula già inserita nel testo di revisione della parte seconda della Costituzione approvato nel corso della precedente legislatura dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

Il potere di nomina dei ministri è invece conferito al Presidente del Consiglio dei ministri, cui spetta anche il potere di revoca.

Si prevede inoltre che il Presidente del Consiglio dei ministri conferisca a uno dei ministri nominati l'incarico di vice presidente del Consiglio dei ministri, che è chiamato ad esercitare le funzioni del *premier* nel caso in cui egli abbia un impedimento temporaneo.

In caso di approvazione da parte di una delle due Camere di una mozione di sfiducia, ovvero di dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere. Lo scioglimento automatico scatta anche in caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei componenti di una o di entrambe le Camere.

Al fine di evitare un eccessivo irrigidimento del sistema si prevede, invece, che nell'ipotesi di morte o di impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei ministri il Presidente della Repubblica nomini a tale carica il vice presidente del Consiglio dei ministri.

Si tratta, dunque, di modifiche che, seppure parziali, possono consentire, sin dalla prossima legislatura, il conseguimento di effetti positivi in termini di maggiore stabilità del sistema politico e di governabilità del paese.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

«Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto dei risultati delle elezioni delle Camere.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina i Ministri e il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, scelto fra i Ministri, e può successivamente revocarli.

Nel caso in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri sia temporaneamente impedito all'esercizio delle proprie funzioni, queste sono temporaneamente esercitate dal vicepresidente del Consiglio dei Ministri.

In caso di morte o di impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica nomina a tale carica il vicepresidente del Consiglio dei Ministri. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente del Consiglio dei Ministri, nominato ai sensi del periodo precedente, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.

In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere».

Art. 2.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 94 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente:

«Se una delle due Camere approva la mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere. Le Camere sono altresì sciolte in caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei componenti di una o di entrambe le Camere».

